

n. 2825/16 R.G. Notizia di reato

n. 236/19 M R.G. Tribunale

n. **636/2019** M Reg. Sentenza

DATA DEPOSITO: 10 DIC. 2019

Data Irrevocabilità: 26/01/2020 *in*

n. ESENTE Mod. 3/A/S.G. *esentato*

Redatta scheda il: ESENTE

Estratto esecutivo a Proc. Rep. c/o Trib.

il: \_\_\_\_\_

**TRIBUNALE DI SONDRIO**

**SENTENZA**

(Artt. 544 e segg. - 549 c.p.p.)

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di SONDRIO - sez. UNICA - Dott.ssa DANIELA BOSIO alla pubblica udienza del **11 NOVEMBRE 2019** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo - riservata la motivazione che di seguito viene redatta - la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

1) **G. M.** nato il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to Fr. \_\_\_\_\_ (D. \_\_\_\_\_) con studio in \_\_\_\_\_ n. 4

Libero, presente

Difeso di fiducia dall' Avv.to Fr. \_\_\_\_\_ del Foro di Milano e dall'Avv. M. D. \_\_\_\_\_ del Foro di Pordenone - presenti



2) C. G. nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato presso l'Avv.to F. DL  
C. con studio in \_\_\_\_\_

Libero, presente

Difeso di fiducia dall' Avv.to Fr. DL C. del Foro di Milano - presente

### IMPUTATI

a) del reato p. e p. dagli artt. 113, 589 c. 1 e 3 c.p. perché, in cooperazione tra loro, G. quale direttore tecnico della "Skiarea Valchiavenna" e C. quale soccorritore della medesima "Skiarea" - per colpa e cioè per negligenza, imperizia e grave imprudenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline cagionavano la morte di C. P. in particolare, dopo aver percorso in data 13 febbraio 2016, alle ore 08:30, l'itinerario sciistico denominato "Canalone" per verificare se vi fossero le condizioni per l'apertura al pubblico ponevano in essere le sotto indicate condotte colpose:

- omettevano di tenere in considerazione i seguenti "indici di pericolosità" per la valutazione del rischio valanghe derivanti dalle condizioni atmosferiche per la chiusura delle piste ex art. 36 co. 7 Reg regionale 6/12/2004 n. 10 e in particolare:

a) le copiose (circa 90 cm) precipitazioni nevose dei giorni precedenti (7/9 febbraio 2016);

b) l'abbassamento della temperatura al di sotto dell'0 nei giorni immediatamente successivi (10/11/12 febbraio) inidoneo a favorire l'assestamento del manto nevoso;

c) la presenza segnalata dai bollettini Arpa Lombardia dell'11/12 febbraio di accumuli nevosi dovuti all'azione del vento con formazione di fragili lastroni facilmente staccabili anche con debole sovraccarico su pendii ripidi;

d) l'indicazione di pericolo valanghe a livello "3marcato" su scala europea di pericolo fino a 5;

- al termine della ricognizione e più precisamente alle successive ore 09:00 circa, assumevano la decisione e disponevano al personale operante in loco di aprire l'itinerario sciistico denominato "Canalone";

- non prevedevano, nonostante gli indici di pericolosità sopra indicati, e nonostante la presenza di neve fresca e di manto nevoso con evidenti rischi di valanghe, il distacco valanghivo che avveniva a distanza di pochi minuti dopo la disposizione di apertura dell'itinerario e più precisamente intorno alle 09:35 circa;

- non attuavano preventivamente e nei modi idonei, prima dell'apertura del predetto itinerario sciistico tutti gli accorgimenti idonei ed utili a scongiurare l'avvenuto evento valanghivo ed in particolare non effettuavano e/o non disponevano di effettuare una idonea bonifica del pendio tramite cosiddetto "deisybell";

anche a causa delle rispettive condotte colpose, cagionavano la morte di C.

Prima il quale giunto con la funivia Cima Sole-Sassoni alle ore 09:18, preso atto dell'apertura dell'itinerario sciistico denominato "Canalone", lo impegnava immediatamente e giunto in corrispondenza della deviazione naturale verso sinistra denominata "Anfiteatro" veniva investito da una massa nevosa staccatasi ad una distanza di circa 250 metri sul pendio soprastante in località "La Costa" rimanendovi completamente sepolto per diversi minuti fino all'arrivo dei soccorsi che lo estraevano consentendone l'elitransporto presso il nosocomio di Bergamo ove decedeva il medesimo giorno alle ore 12:18 (morte avvenuta per asfissia).

Fatto commesso in concorso indipendente di causa con la condotta colposa della persona offesa il quale, sciando fuori pista, non utilizzava la dotazione di sicurezza per garantire un idoneo intervento di soccorso (Apparecchiatura di ricerca A.R.T.V.A.).

In Madesimo, il 13 febbraio 2016

\*\*\*\*\*

### CONCLUSIONI DELLE PARTI IN UDIENZA

Il Pubblico Ministero chiede che, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'imputato G. M. S. venga condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, mentre per l'imputato C. G. chiede assoluzione perché il fatto non sussiste.

L'Avv. F. D. C. per gli imputati G. M. S. e C. G. chiede per entrambi gli imputati assoluzione perché il fatto non sussiste;

L'Avv. D. Z. M. per l'imputato G. M. S., si associa alle conclusioni dell'Avv. D. C. chiede assoluzione con la formula più ampia.

\*\*\*\*\*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 6/12/2018, all'esito dell'udienza preliminare, veniva emesso, nei confronti di G. M. S. e C. G. decreto di rinvio a giudizio in relazione al reato in epigrafe indicato.



All'udienza del 15/4/2019, controllata la regolarità della costituzione delle parti, veniva dichiarata l'assenza degli imputati<sup>1</sup> e il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento. In seguito, il P.M. esponeva i fatti oggetto dell'imputazione che intendeva provare, chiedeva l'esame dei testi indicati nella propria lista e del proprio consulente tecnico, nonché l'esame degli imputati ove vi si sottoponessero e depositava documentazione (ff. 175-194). Le difese, a loro volta, esponevano quanto intendevano provare, si riservavano il controesame dei testi del P.M., chiedevano l'esame dei testi indicati nella propria lista nonché dei propri consulenti tecnici e degli imputati e producevano documentazione (ff. 195-199).

Ammesse le prove richieste, in quanto rilevanti, non manifestamente superflue e non vietate dalla legge, alla successiva udienza del 16/9/2019, presenti entrambi gli imputati il Tribunale revocava la dichiarazione di assenza. Si procedeva pertanto all'audizione dei testi dell'accusa, Sovrintendente Capo B. C. (in servizio presso la Polizia Stradale di Mese), Brigadiere P. P. (in servizio presso il Comanda Stazione S.A.G.F. della Guardia di Finanza di Madesimo), Assistente Capo D. D. (in servizio presso la Questura di Lecco), R. E. e A. D. E. su accordo delle parti venivano poi acquisiti i verbali di sommarie informazioni rese da P. M. M. e da C. S. In data 26/3/2016, il PM rinunciava alla loro audizione nonché all'audizione del teste Assistente Capo B. G. nulla opponendo le difese il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva.

Alla successiva udienza del 7/10/2019 si procedeva all'escussione del teste R. G. e all'esame del perito M. P. nonché dei consulenti delle difese, F. D. e R. S. cui seguiva l'acquisizione della relazione scritta dagli stessi redatta.

All'udienza del 28/10/2019 entrambi gli imputati si sottoponevano all'esame e successivamente veniva esaurita l'istruttoria con l'escussione dei testi della difesa B. C. B. E. e G. M.

All'odierna udienza, dichiarata chiusa l'istruzione dibattimentale, il P.M. e le difese esponevano le conclusioni sopra indicate, il Tribunale dichiarava chiuso il dibattimento e, all'esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza, come da dispositivo allegato al verbale di udienza.

\*\*\*\*\*

<sup>1</sup> Si è proceduto ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p. in assenza degli imputati regolarmente citati e sicuramente a conoscenza del procedimento avendo gli stessi nominato un difensore di fiducia anche domiciliatario.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il presente giudizio gli odierni imputati sono chiamati a rispondere del reato di omicidio colposo perché, in cooperazione tra loro, G. [redacted], M. [redacted] quale direttore tecnico della "Skiarea Valchiavenna" e C. [redacted] G. [redacted] quale soccorritore della medesima "Skiarea", avrebbero colposamente cagionato la morte di C. [redacted] F. [redacted]. Secondo l'ipotesi accusatoria gli odierni imputati, dopo aver percorso in data 13/2/2016, alle ore 08:30 circa, l'itinerario sciistico denominato "Canalone" per verificare se vi fossero le condizioni per l'apertura al pubblico del predetto itinerario, alle successive ore 09:00 circa, assumevano la decisione e pertanto disponevano l'apertura dell'itinerario sciistico in questione. Nello specifico al G.

e al [redacted] viene contestato di non aver attuato preventivamente e nei modi idonei, prima dell'apertura del predetto itinerario sciistico, tutti gli accorgimenti idonei ed utili a scongiurare l'avvenuto evento valanghivo. In particolare le condotte colpose contestate agli odierni imputati sarebbero consistite nel non effettuare e/o non disporre di effettuare una idonea bonifica del pendio tramite la cosiddetta "Deisy bell", nonché nell'omettere di tenere in considerazione gli indici di pericolosità per la valutazione del rischio valanghe derivanti dalle condizioni atmosferiche per la chiusura delle piste ex art. 36 co. 7 Reg regionale 6/12/2004 n. 10 e di non aver previsto, nonostante gli indici di pericolosità, e nonostante la presenza di neve fresca e di manto nevoso con evidenti rischi di valanghe, il distacco valanghivo che avveniva a distanza di pochi minuti dopo la disposizione di apertura dell'itinerario e più precisamente intorno alle 09:35 circa.

Occorre premettere che la zona in cui si verificava l'incidente mortale ai danni di C. [redacted], [redacted] ubicata nel comune di Madesimo (SO) all'interno dell'omonimo comprensorio sciistico che si sviluppa sulle pendici del monte Groppera. Nello specifico l'evento per cui è processo si verificava sull'itinerario sciistico conosciuto come "Canalone" il quale si sviluppa seguendo l'andamento orografico naturale di un accentuato avvallamento che dall'arrivo della funivia del Groppera porta alla località Larici. Per raggiungere l'itinerario sciistico "Canalone" occorre prendere la funivia Groppera che parte da Cima Sole a quota 2150 mt. e porta a quota 2880 mt., punto più alto della Skiarea di Madesimo e dal quale si ha accesso alle piste da sci della Val di Lei.

Nella suddetta località, nel periodo dal 7/2/2016 al 9/2/2016, si verificavano precipitazioni nevose per circa 90 cm. che si depositavano su un precedente manto di neve già assestato tanto che l'itinerario sciistico "Canalone" rimaneva chiuso per diversi giorni e riaperto solo la mattina del 13/2/2016, verso le ore 9:00 circa.

Fatta questa premessa, gli aspetti essenziali della vicenda in esame, sulla base degli accertamenti urgenti circa lo stato dei luoghi svolti dalla Polizia di Stato – Questura di Sondrio, delle dichiarazioni rese dai testi e dai consulenti tecnici nel corso dell'istruttoria dibattimentale nonché dagli imputati nel corso del loro esame, possono essere sintetizzate nei seguenti termini.

Come documentato dai rilievi fotografici della Polizia di Stato, il giorno del sinistro, ovvero il 13/2/2016, all'uscita del tunnel che collega la funivia Groppera con l'inizio dei tracciati sciistici, venivano posizionati appositi cartelli volti ad evidenziare sia la natura di itinerario sciistico del "Canalone" sia il potenziale rischio di valanghe<sup>2</sup>. Risulta altresì provato che nella medesima giornata veniva esposto, all'imbarco e all'arrivo della funivia Cima Sole – Groppera, copia del bollettino regionale neve e valanghe emesso dall'Arpa Lombardia<sup>3</sup>. Nello specifico il bollettino neve e valanghe del 12/2/2016 prevedeva per il giorno successivo un pericolo valanghe nella zona in cui si verificava il sinistro di grado 3-marcato.

Come riferito dal teste Sovrintendente Capo B[...], C[...], in data 13/2/2016 C[...], P[...], sciatore esperto e ottimo conoscitore della zona (cd. *local*) nonché titolare di un abbonamento stagionale, alle ore 9:18<sup>5</sup> accedeva alla funivia Groppera. Appreso dell'apertura dell'itinerario sciistico denominato "Canalone"<sup>6</sup>, il C[...], unitamente all'amico R[...], G[...], decideva di intraprendere la discesa di suddetto itinerario. Verso le 9:30 circa il C[...], imboccava la discesa del "Canalone" seguito a breve distanza (circa 50 mt) dal R[...], che lo seguiva con una telecamera Go-Pro installata sul casco e per mezzo della quale riprendeva alcuni frammenti della discesa<sup>7</sup>. Dalla visione dei video estrapolati dalla Go-Pro nonché dalle dichiarazioni rese in sede di esame dai testi B[...], C[...], e dal teste

<sup>2</sup> Cfr. verbale di accertamenti urgenti eseguiti in data 13/2/2016 ed in particolare f. 18 e 22 fascicolo del dibattimento.

<sup>3</sup> Cfr. verbale di accertamenti urgenti eseguiti in data 13/2/2016 ed in particolare f. 18 fascicolo del dibattimento nonché testimonianza B[...], C[...], pag. 18-19 e A[...], D[...], pag. 43-44 delle trascrizioni dell'udienza del 16/9/2019

<sup>4</sup> Cfr. testimonianza B[...], C[...], pag. 10 delle trascrizioni dell'udienza del 16/9/2019

<sup>5</sup> Cfr. f. 31 fascicolo del dibattimento attestante la cronologia stampata dei passaggi di ingresso dello stagionale nr. 179-21-32062 di proprietà del C[...], G[...], e inerente la giornata del 13/2/2016.

<sup>6</sup> Cfr. testimonianza R[...], G[...], pag. 10 delle trascrizioni dell'udienza del 7/10/2019: "[PM]: come avete capito o vi è stato detto che l'itinerario "Canalone" era aperto? [R]: I signori che stanno... che sono lì agli impianti... C'è sempre qualcuno che ti dice se è chiuso o aperto il canalone, anche perché è un fuoripista consentito, però è un fuoripista, quindi deve essere aperto."

<sup>7</sup> Cfr. filmati Go-Pro in uso al R[...], G[...], acquisiti agli atti (f. 318 fascicolo del dibattimento)

<sup>8</sup> Cfr. testimonianza B[...], C[...], g. 16 delle trascrizioni dell'udienza del 16/9/2019: "dalle immagini della GoPro nel primo video entra... quando danno l'impulso, perché entrano senza filmare, entrano sul pendio sotto alla stazione per intenderci, attivano, e lì è dove è normalmente l'itinerario, se escono dal tunnel o dalla base iniziale. Sciano tutta la parte lì, è lì che si capisce nella parte finale del video che loro si spostano totalmente verso destra andando a interessare poi i canalini"

R. E. emergeva che il C. nonché il R. e lo sciatore R., non seguivano l'itinerario naturale del "Canalone", ma si spostavano verso la dorsale destra dell'itinerario andando ad interessare dei ripidi canalini. Giunto nella località denominata Anfiteatro, in prossimità della deviazione naturale dell'itinerario sciistico in questione, il C. veniva investito da una valanga che colpiva marginalmente anche il R. e il R.

Come riferito in sede di esame da R. lo stesso, rimasto illeso, vedeva uno sciatore avanti a lui e lo raggiungeva nella convinzione che si trattasse dell'amico C.<sup>10</sup>. Constatato che si trattava di altro sciatore, ovvero R. E. il R. si convinceva del fatto che il C. fosse già sceso a valle e, nonostante i solleciti del R. E. degli altri sciatori che nel frattempo sopraggiungevano, tra cui A. D. e P. M.<sup>11</sup>, non provava a contattare telefonicamente il C. In tale frangente gli sciatori procedevano altresì ad effettuare una ricerca con gli appositi apparecchi elettronici di soccorso (A.R.T.V.A), al fine di verificare che nessuno fosse rimasto coinvolto dalla slavina. Avendo le ricerche con l'A.R.T.V.A. dato esito negativo, il gruppo di sciatori scendeva lungo il "Canalone"; constatato che il C. non si trovava all'imbocco degli impianti di risalita, il R. provava a contattarlo telefonicamente senza, tuttavia, ricevere risposta. Il gruppo di sciatori pertanto risaliva, con la funivia Groppera, in cima alla montagna e ivi giunto, non trovandovi il C., dava l'allarme e immediatamente il sistema di soccorsi si attivava.

Ed invero, come riferito dal teste D. (in servizio come aggregato presso il Gruppo Sciatori di Madesimo della Polizia di Stato)<sup>12</sup>: *"qualche minuto prima delle 10 indicativamente nella casetta di soccorso si presentavano degli utenti che mi segnalavano che in località Groppera posta a 3.000 metri, specificando nella zona del Canalone, loro sono stati diciamo coinvolti o comunque hanno assistito a un breve distacco di neve. E che un ragazzo che era con loro al momento non riuscivano più a rintracciarlo, né telefonicamente né visivamente. E avevano comunque perso qualsiasi contatto con questa persona."* Immediatamente il D. P.

<sup>9</sup> Cfr. testimonianza B. E. pag. 39 delle trascrizioni dell'udienza del 28/10/2019: *"E si vedevano alcune tracce che... tra l'altro si vedevano bene, perché tutta la parte centrale del Canalone era tracciata, cioè aveva molte tracce di sciatori. Poi c'era una zona meno segnata, quindi di neve ancora fresca, con alcune, io posso dire quattro, cinque, sei, non lo so, tracce, che tagliavano in diagonale verso destra e che intersecavano la traccia della valanga che era scesa."*

<sup>10</sup> Cfr. testimonianza R. G. pag. 10 delle trascrizioni dell'udienza del 7/10/2019

<sup>11</sup> Cfr. testimonianze R. E. - pag. 33 e 39 - e A. D. - pag. 41-42 - delle trascrizioni dell'udienza del 16/9/2019 nonché verbale di s.i.t. rese da P. M. in data 26/3/2016 e acquisito su consenso delle parti all'udienza del 16/9/2019

<sup>12</sup> Cfr. testimonianza D. D. pag. 28 delle trascrizioni dell'udienza del 16/9/2019

allertava via radio i soccorsi della Val di Lei e subito si attivava la macchina dei soccorsi che procedeva a verificare lo stato dei luoghi. Nello specifico il primo a recarsi sul luogo era il B<sub>1</sub> C<sub>1</sub> raggiunto subito dopo da B<sub>1</sub> e dagli odierni imputati, C<sub>1</sub> e G<sub>1</sub>. Giunti sul luogo e muniti di apposita attrezzatura per effettuare una ricerca organizzata (A.R.T.V..A., pala, sonda, nonché la strumentazione Recco - dispositivo elettronico che serve per individuare delle piastrine che vengono messe negli indumenti) veniva effettuata la ricerca sulla zona di sviluppo della valanga e nella parte finale della valanga (cd. zona di accumulo) veniva individuato il C<sub>1</sub> P<sub>1</sub><sup>13</sup>. I soccorritori procedevano pertanto al disseppellimento del C<sub>1</sub>, effettuavano il BLS e, successivamente, interveniva l'elisoccorso che trasportava lo sciatore presso il nosocomio di Bergamo ove, alle successive 12:18 del 13/2/2016, decedeva (morte avvenuta per asfissia).

Come riferito dal teste B<sub>1</sub> in sede di esame testimoniale, il C<sub>1</sub> veniva rinvenuto in prossimità del punto di arresto della valanga e con il viso rivolto verso il manto nevoso. Il teste riferiva inoltre che il C<sub>1</sub> *“indossava ancora perfettamente il casco. Era coperto normale, guanti, aveva ancora la tavola allacciata ai piedi. Diciamo che una delle cose che a noi ha fatto pensare che comunque lui si trovava nella parte bassa, diciamo nella zona di accumulo, nella parte finale dove è stato travolto e non nella parte iniziale della valanga, è il fatto che comunque non avesse a parte lui nessuna deformazione, quindi non ha subito lesioni, fratture. E anche l'attrezzatura non dà nessun segno di abrasione dell'attrezzatura”*<sup>14</sup> precisando altresì come lo stesso non indossasse alcun sistema di rilevazione elettronico, attrezzatura obbligatoriamente richiesta dalla legge per lo sciatore che effettua il fuoripista.

Su richiesta del P.M. il G.I.P. presso il Tribunale di Sondrio disponeva procedersi con incidente probatorio alla perizia volta ad accertare le cause e la dinamica dell'incidente sciistico nominando quale perito la guida alpina M<sub>1</sub> P<sub>1</sub>. Ebbene il perito ricostruiva la dinamica dell'incidente precisando che il C<sub>1</sub> P<sub>1</sub>, seguito a breve distanza (circa 50 mt.) dall'amico R<sub>1</sub> G<sub>1</sub> giunto in località denominata Anfiteatro, in prossimità della deviazione naturale verso sinistra (secondo la direzione di marcia) dell'itinerario sciistico in questione, veniva investito da una valanga staccatasi dal pendio sovrastante ad una distanza di

<sup>13</sup> Cfr. testimonianza B<sub>1</sub> C<sub>1</sub> pag. 7 delle trascrizioni dell'udienza del 16/9/2019: *“ho notato sulla superficie bianca della neve tipo un alone, un colore strano. E quando mi sono avvicinato, spostando leggermente la neve, mi sono accorto che era lo spigolo della tavola. Il fondo della tavola. A cui poi abbiamo constatato che era agganciato lo snowboarder che era C<sub>1</sub> P<sub>1</sub>”* Cfr. esame imputato C<sub>1</sub> G<sub>1</sub> pag. 4 e ss. delle trascrizioni dell'udienza del 28/10/2019

<sup>14</sup> Cfr. testimonianza B<sub>1</sub> C<sub>1</sub> pag. 12 delle trascrizioni dell'udienza del 16/9/2019. Quanto riferito dal teste torva conferma anche nei rilievi fotografici di cui al verbale del 26/3/2016 – ff. 33-43 fascicolo del dibattimento.



circo 3/400 metri ed a quota di circa 169/190 metri superiore. Il perito precisava altresì che la vittima veniva raggiunto dalla slavina in prossimità del punto di arresto della valanga e violentemente abbattuto al suolo con il viso rivolto verso il manto nevoso. Dalla descrizione delle condizioni di ritrovamento del C. il perito deduceva infine come il medesimo non fosse stato trascinato a valle dall'evento valanghivo, ma raggiunto e sepolto dalla massa nevosa quasi alla fine del movimento nevoso.

Il M. individuava poi la zona del distacco della valanga, ben evidenziata nella planimetria allegata la verbale di accertamenti urgenti della Polizia di Stato del 13/2/2016 (ff. 17 e ss. fascicolo del dibattimento), precisando come suddetta zona defluisca in una valletta, separata dal percorso dell'itinerario sciistico "Canalone", da una dorsale rocciosa evidenziata nella planimetria dalle curve di livello; tale valletta, a sua volta, confluisce più a valle, oltre il termine della dorsale di cui sopra, nell'alveo del percorso naturale dell'itinerario "Canalone". Ed è proprio in questa zona di confluenza che ad avviso del perito la valanga raggiungeva e subissava il C. arrestandosi poco dopo (circa 20 mt).

Dall'analisi dei video della Go-Pro in uso al R. il perito ha poi dedotto con certezza come il C. e l'amico avessero impiegato l'itinerario sciistico "Canalone" deviando dalla segnatura del medesimo, percorrendo il pendio sulla destra orografica della dorsale rocciosa di cui sopra ed il C. giunto poco oltre l'immissione della valletta corrente a destra della dorsale, nell'itinerario sciistico "Canalone", veniva investito dalla valanga. La circostanza che il C. e il R. non avessero seguito il naturale percorso dell'itinerario sciistico, ma bensì deviato verso destra, trova conferma, oltre che dai video della Go-Pro in uso al R. stesso, dalle dichiarazioni rese in sede di esame dai testi B. C. e dal teste B. E.

In ordine alla caratteristiche della valanga che colpiva il C. come già evidenziato dal teste P. P. (Brigadiere in servizio presso il Comando Stazione S.A.G.F. della Guardia di Finanza di Madesimo, prov. di Sondrio) nel corso del suo esame<sup>15</sup>, il perito M. ribadiva le conclusioni della propria perizia confermando trattarsi di valanga a lastroni da vento: *"la valanga in oggetto, costituita principalmente da lastroni, relativamente soffici, di formazione eolica, sia stata innescata dai ripetuti passaggi di sciatori sul, o alla base, del pendio interessato dal distacco, le cui naturali condizioni di criticità sono state acuite e portate al punto di rottura dal sovraccarico rappresentato dai suddetti passaggi"*. Il perito M. così come i consulenti di

<sup>15</sup> Cfr. note 8 e 9

<sup>16</sup> Cfr. testimonianza P. P. pag. 12 delle trascrizioni dell'udienza del 16/9/2019. Quanto riferito dal

parte, FI... De... e PI... S... escludevano dunque la natura spontanea della valanga che colpiva e cagionava la morte del CA... Nello specifico nel proprio elaborato il M... evidenziava come la causa scatenante del distacco valanghivo in questione doveva essere individuata nel passaggio ripetuto e contemporaneo di sciatori sul, ovvero ai piedi, del ripido pendio interessato dal distacco. Ciò, ad avviso del perito, provocava un sovraccarico idoneo a determinare lo scivolamento a valle della massa nevosa più superficiale caduta nei giorni precedenti e accumulata dall'azione eolica con la formazione di caratteristici lastroni compattati dal vento.

In ordine all'individuazione di comportamenti alternativi che avrebbero consentito di evitare l'evento il perito si limitava ad indicare che l'unico comportamento idoneo sarebbe stato quello di ritardare l'apertura dell'itinerario sciistico attendendo l'assestamento del manto nevoso, ovvero quello di ripetere le operazioni di bonifica mediante "Deisy bell" o altri mezzi, salvo poi sostenere, in sede di udienza avanti al G.I.P., che a suo avviso, quel giorno il "Canalone" era sciabile<sup>17</sup>.

In sede di esame l'imputato G... M... S... riferiva che in data 10/2/2016<sup>18</sup>, ovvero il primo giorno utile dopo le nevicate dei giorni precedenti, unitamente al C... G... e al P... G... scendeva lungo l'itinerario "Canalone" al fine di fare una prima valutazione locale della situazione nivologica dell'itinerario sciistico in questione. Il giorno seguente, ovvero l'11/2/2016 il B... C... esperto dei luoghi nonché maestro di sci e responsabile della piste di Madesimo fino al 31/12/2015, procedeva alla bonifica del pendio tramite la cosiddetta "Deisy bell". Nello specifico trattasi di un intervento, in via preventiva, nelle aree più pericolose, che consiste nel provocare il distacco di una valanga con l'ausilio dell'elicottero tramite l'esplosione localizzata di cariche nei punti più critici della montagna, seguendo un determinato schema. Come riferito dallo stesso in sede di esame testimoniale, B... C... in data 11/2/2016, ovvero il primo giorno utile per poter volare con l'elicottero, procedeva ad effettuare la bonifica del versante in questione mediante una ventina di tiri mirati precisando altresì di essere intervenuto anche sul punto dal quale in data 13/2/2016 si staccava la valanga che colpiva il C...<sup>19</sup>.

Nel corso dell'esame il G... riferiva poi che lo stesso 11/2/2016, dopo la bonifica, percorreva nuovamente con gli sci e insieme al... l'itinerario "Canalone" al fine di effettuare un'ulteriore verifica dello stato dei luoghi. Dopo tale verifica, nelle medesima

<sup>17</sup> Cfr. verbale di udienza del 12/12/2017 – f. 80 fascicolo dell'incidente probatorio

<sup>18</sup> Cfr. esame imputato G... M... S... pagg. 4 e ss. delle trascrizioni dell'udienza del 16/9/2019

<sup>19</sup> Cfr. testimonianza B... C... pag. 32 delle trascrizioni dell'udienza del 28/10/2019

giornata, venivano aperti al pubblico solamente gli impianti e le piste da sci della Val di Lei<sup>20</sup>, mentre l'itinerario sciistico "Canalone" rimaneva chiuso in via precauzionale. Parimenti anche il giorno 12/2/2016.

Il giorno 13/2/2016 il Gf [redacted] e il C [redacted] alle ore 08:30 circa, percorrevano nuovamente l'itinerario sciistico denominato "Canalone" per verificare se vi fossero le condizioni per l'apertura al pubblico e, tenuto conto della bonifica effettuata in data 11/2/2016, dell'assenza di fenomeni di valanghe spontanee nei giorni precedenti nonché dell'assenza di fessurazioni e di rumori di assestamento del manto nevoso (cd. "whoom"), all'esito della ricognizione il Gf [redacted], alle ore 09:00 circa, comunicava via radio, al personale operante in loco (Polizia e SAGF Guardia di Finanza)<sup>21</sup>, l'apertura dell'itinerario sciistico "Canalone". Il Gf [redacted] in sede di esame precisava altresì che dell'apertura del "Canalone" veniva notiziato l'ufficio addetto ad aggiornare in tempo reale sul sito internet l'apertura o la chiusura degli impianti e, automaticamente, veniva aggiornato il tabellone alla partenza degli impianti, il quale segnala l'apertura (lucine verdi) o la chiusura (lucine rosse) degli impianti. Da ultimo il Gf [redacted] riferiva che unitamente al C [redacted], dopo aver comunicato via radio l'apertura del "Canalone", attendeva la prima funivia per salire con i primi clienti e dare loro l'indicazione, nello specifico, di rimanere all'interno dell'itinerario, circostanza che peraltro trova riscontro nelle dichiarazioni rese dei testi R [redacted] E [redacted]<sup>22</sup> e B [redacted] E [redacted]<sup>23</sup>.

L'imputato C [redacted] e il Gf [redacted] nel corso dell'esame di fatto confermava quanto dichiarato dal coimputato G [redacted] M [redacted] S [redacted]<sup>24</sup>.

Così ricostruiti i fatti per cui è processo ritiene questo Tribunale che all'esito dell'istruttoria dibattimentale non sia stata provata la penale responsabilità degli imputati G [redacted] M [redacted] S [redacted] C [redacted] G [redacted].

<sup>20</sup> Si segnala come gli impianti e le piste da sci della Val di Lei costituiscono un'area sciabile attrezzata disciplinata dall'art. 2 Legge 24 dicembre 2003, n. 363: "Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali."

<sup>21</sup> Cfr. testimonianze B [redacted] C [redacted] pag. 6 e D [redacted] E [redacted] pag. 29-30 delle trascrizioni dell'udienza del 16/9/2019

<sup>22</sup> Cfr. testimonianza R [redacted] E [redacted] pag. 31 e 34 delle trascrizioni dell'udienza del 16/9/2019: "il direttore G [redacted] si è seduto con noi nella seggiovia. E un mio amico gli ha chiesto se era aperto il canale in quel momento. E a quanto mi ricordo mi ha detto: "Sì, lo abbiamo aperto in questo momento" .... "Un mio amico presente rivolgendosi allo stesso G [redacted] chiedeva conferma sull'apertura del Canalone ottenendo risposta positiva. E nel particolare il G [redacted] riferiva di avere appena terminato la ricognizione del percorso, ma sottolineando di rimanere comunque all'interno del tracciato".

<sup>23</sup> Cfr. testimonianza B [redacted] E [redacted] pag. 40 delle trascrizioni dell'udienza del 28/10/2019

<sup>24</sup> Cfr. esame imputato C [redacted] G [redacted] pagg. 22 e ss. delle trascrizioni dell'udienza del 16/9/2019



Ed invero, gli odierni imputati sono chiamati a rispondere del reato di omicidio colposo perché, in cooperazione tra loro, G. M. S. quale direttore tecnico della "Skiarea Valchiavenna" e C. G. quale soccorritore della medesima "Skiarea", avrebbero colposamente cagionato la morte di C. P. Secondo l'ipotesi accusatoria gli odierni imputati, prima dell'apertura dell'itinerario sciistico denominato "Canalone", avrebbero omesso di attuare preventivamente e nei modi idonei tutti gli accorgimenti idonei ed utili a scongiurare l'avvenuto evento valanghivo dal quale derivava la morte di C. P.

Ritiene questo Tribunale che una simile prospettazione non possa essere accolta.

Invero, come statuito dall'art. 40 c.p. *"nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione"*. La norma che disciplina il rapporto di causalità nel nostro ordinamento giuridico stabilisce altresì al secondo comma che *"non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*.

In tema di reati omissivi impropri, dunque, ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p., il fondamento della responsabilità è correlato all'esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi. La persona in capo alla quale incombe tale dovere viene ritenuta titolare di una situazione giuridica soggettiva denominata "posizione di garanzia".

La fonte dell'obbligo giuridico di impedire un dato evento può essere costituita da una norma di legge che lo preveda specificatamente, ovvero dall'esistenza di particolari rapporti giuridici oppure ancora del verificarsi di determinate situazioni in ragione delle quali un determinato soggetto sia tenuto a compiere una specifica attività a protezione del diritto altrui. Il principio di riserva di legge impone, quindi, che vi sia una fonte legale dell'obbligo di garanzia. Occorre cioè che sia possibile ravvisare una norma di legge che ponga a carico di taluno l'obbligo di vigilare su una fonte di pericolo o di proteggere un determinato soggetto e, in ogni caso, l'obbligo di impedire il prodursi di un determinato evento. Il principio di precisione e determinatezza impone che l'obbligo di garanzia sia previsto in termini puntuali, cioè attraverso una norma chiara che consenta al soggetto di prevedere le conseguenze delle proprie omissioni anche sul piano penale.

Fatte queste premesse, si deve dare atto che i gestori delle piste da sci sono diretti destinatari di numerose norme della Legge n. 363/2003: essi, infatti, devono garantire le condizioni di sicurezza delle piste provvedendo all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse e se necessario alla loro messa in sicurezza; devono, inoltre, adottare una segnaletica uniforme ed

esporre la classificazione delle piste (azzurre, verdi, rosse e nere) e le regole di condotta, oltre a posizionare adeguate protezioni; devono, altresì, impedire l'accesso in caso di pericolo o non agibilità dei tracciati e laddove si verificano dei sinistri sono obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati e a custodire un elenco analitico degli incidenti, con indicazione, se possibile, della relativa dinamica (artt. 3, 5, 6 e 7). Tutto ciò premesso, è pacifico che il gestore della pista da sci è titolare di una posizione di garanzia che si fonda, a livello sostanziale, sulla sussistenza di un ruolo decisivo e organizzativo rispetto alle strutture poste sotto la sua direzione. Egli ha, pertanto, l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di eventi lesivi, dovere la cui violazione apre la strada a profili di responsabilità penale. La posizione di garanzia del gestore coinvolge, pertanto, obblighi diversi, ma tutti collegati tra loro: vi sono innanzitutto doveri di controllo di carattere preventivo, volti ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza prima che l'utente venga in contatto con qualsivoglia fonte di rischio, che si sostanziano nella valutazione dello stato del tracciato e dei connessi pericoli (specie se questo presenta connotati atipici). Tutto quanto detto finora riassume il potere di controllo, vigilanza e organizzazione del gestore all'interno dell'area e delle strutture adibite all'attività sciistica; al di fuori di tale contesto, infatti, non sussiste alcun obbligo, in capo a tale soggetto, di elidere le possibili fonti di pericolo. Pertanto, nell'eventualità in cui si verifichi un incidente la responsabilità sarà dello sciatore che ha abbandonato, volontariamente o per colpa, il tracciato battuto e previamente delimitato; ciò viene chiaramente sancito all'interno dell'art. 17 della Legge n. 363/2003, il quale esenta il responsabile dell'impianto dal rivestire una posizione di garanzia in relazione a ciò che accade al di fuori dell'area sciabile.

Ciò chiarito deve tuttavia rilevarsi come il "Canalone", luogo nel quale si verificava il sinistro ai danni del CA, non è una pista da sci ma bensì un itinerario sciistico la cui disciplina, all'epoca dei fatti, veniva dettata dal Regolamento Regionale Lombardia del 6 dicembre 2004, N. 10. Ed invero, secondo quanto stabilito dall'art. 36 co. 6 del predetto regolamento *"costituisce itinerario sciistico un percorso misto non compreso nell'area sciabile attrezzata, che può non essere: delimitato, classificato ai sensi del capo IV, sezione II, preparato, controllato e protetto; pertanto è percorribile dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo; è segnalato e normalmente accessibile nei limiti di cui al comma 7, ed è segnato in arancione"*. La norma al co. 7 stabiliva che *"Il gestore di cui all'articolo 45 o qualsiasi altro interessato che si faccia carico della segnaletica, volta all'individuazione in loco dell'accesso e del percorso di un itinerario sciistico e alla sua segnatura in arancione, deve provvedere alla chiusura dell'accesso in caso di ragionevoli previsioni di pericoli derivanti dalle condizioni atmosferiche ed in particolare da*



*valanghe, slavine, frane e simili eventi. Egli deve altresì installare in corrispondenza dell'accesso all'itinerario un avviso circa la potenziale pericolosità dell'itinerario, in considerazione dell'eventuale mancanza della delimitazione, della classificazione, della preparazione, del controllo, della protezione, nonché della segnaletica diversa da quella di cui al presente comma".*

Dalla lettura della normativa all'epoca vigente (Regolamento Regionale Lombardia del 6 dicembre 2004, N. 10) si evince in capo al gestore, o a qualsiasi altro interessato incaricato della segnaletica, l'obbligo di chiudere l'accesso all'itinerario sciistico in caso di ragionevoli previsioni di pericoli derivanti dalle condizioni atmosferiche ed in particolare da valanghe e slavine.

Dal combinato disposto della Legge n. 363/2003 e del Regolamento Regionale Lombardia del 6 dicembre 2004, N. 10 appare dunque chiaro come nel caso di specie l'unico titolare di una posizione di garanzia fosse il gestore della pista da sci, ovvero il G. M. S. Ciò chiarito, preliminarmente occorre dare atto che a fronte dell'assenza di una posizione di garanzia e di conseguenza non incombendo sullo stesso alcun onere giuridico, il C. G. che ricopriva il ruolo di soccorritore alpino all'interno della "Skiarea Valchiavenna", non può che essere mandato assolto dal reato di omicidio colposo a lui ascritto.

Passando ora ad analizzare la condotta del G. secondo l'ipotesi accusatoria l'imputato, in data 13/2/2016, alle ore 08:30 circa, dopo aver percorso unitamente al C. l'itinerario sciistico denominato "Canalone" per verificare se vi fossero le condizioni per l'apertura al pubblico del predetto itinerario, alle successive ore 09:00 circa, assumeva la decisione e pertanto disponeva l'apertura dell'itinerario sciistico in questione. Nello specifico al G. viene contestato di non aver attuato preventivamente e nei modi idonei, prima dell'apertura del predetto itinerario sciistico, tutti gli accorgimenti idonei ed utili a scongiurare l'avvenuto evento valanghivo. In particolare le condotte colpose contestate sarebbero consistite nel non effettuare e/o non disporre di effettuare una idonea bonifica del pendio tramite la cosiddetta "Deisy bell", nonché nell'omettere di tenere in considerazione gli indici di pericolosità per la valutazione del rischio valanghe derivanti dalle condizioni atmosferiche per la chiusura delle piste ex art. 36 co. 7 Reg regionale 6/12/2004 n. 10, indici individuati dalla pubblica accusa nelle copie (circa 90 cm) precipitazioni nevose dei giorni precedenti (7/9 febbraio 2016); nell'abbassamento della temperatura al di sotto dello 0 nei giorni immediatamente successivi (10/11/12 febbraio) inidoneo a favorire l'assettamento del manto nevoso; nella presenza segnalata dai bollettini Arpa Lombardia dell'11/12 febbraio di accumuli nevosi dovuti all'azione del vento con formazione di

fragili lastroni facilmente staccabili anche con debole sovraccarico su pendii ripidi; nell'indicazione di pericolo valanghe a livello "3marcato" su scala europea di pericolo fino a 5.

Orbene, dall'espletata istruttoria è emerso che il G. [redacted] unitamente a personale tecnico qualificato (C. [redacted], G. [redacted] e B. [redacted] C. [redacted]), a far data dal 10/2/2016 procedeva quotidianamente ad una verifica locale della situazione dell'itinerario sciistico "Canalone". Nello specifico il G. [redacted] assumendosi il rischio in prima persona, nei giorni 10-11-12-13 febbraio scendeva lungo l'itinerario "Canalone" al fine di fare una valutazione locale della situazione nivologica dell'itinerario sciistico in questione. Risulta altresì provato che l'11/2/2016 il B. [redacted] C. [redacted] esperto dei luoghi nonché maestro di sci e responsabile della piste di Madesimo fino al 31/12/2015, procedeva alla bonifica del pendio tramite la cosiddetta "Deisy bell". La bonifica veniva effettuata il primo giorno utile per poter volare con l'elicottero e non veniva successivamente ripetuta perché, come precisato dal teste B. [redacted] C. [redacted] "l'effetto di queste bonifiche raggiunge il maggior risultato appena subito dopo le neviccate e più passa il tempo è più diciamo questo effetto diventa meno importante".

Indubbio che anche il giorno del sinistro, ovvero il 13/2/2016, il G. [redacted] e il C. [redacted], alle ore 08:30 circa, percorrevano nuovamente l'itinerario sciistico denominato "Canalone" per verificare se vi fossero le condizioni per l'apertura al pubblico. Effettuato il sopralluogo e tenuto conto della bonifica effettuata in data 11/2/2016, dell'assenza di fenomeni di valanghe spontanee nei giorni precedenti nonché dell'assenza di fessurazioni e di rumori di assestamento del manto nevoso (cd. "whoom") e preso atto del bollettino valanghe ARPA, all'esito della ricognizione il G. [redacted] alle ore 09:00 circa, comunicava via radio, al personale operante in loco (Polizia e SAGF Guardia di Finanza)<sup>25</sup>, l'apertura dell'itinerario sciistico "Canalone". Il G. [redacted] in sede di esame precisava altresì che dell'apertura del "Canalone" veniva notiziato l'ufficio addetto ad aggiornare in tempo reale sul sito internet l'apertura o la chiusura degli impianti e, automaticamente, veniva aggiornato il tabellone alla partenza degli impianti, il quale segnala l'apertura (lucine verdi) o la chiusura (lucine rosse) degli impianti. Da ultimo il [redacted] riferiva che unitamente al C. [redacted] dopo aver comunicato via radio l'apertura del "Canalone", attendeva la prima funivia per salire con i primi clienti e dare loro l'indicazione, nello specifico, di rimanere all'interno dell'itinerario, circostanza che peraltro trova riscontro nelle dichiarazioni rese dei testi R. [redacted] E. [redacted]<sup>26</sup> e B. [redacted] E. [redacted]<sup>27</sup>. In relazione alla

<sup>25</sup> Cfr. testimonianze B. [redacted] C. [redacted] pag. 6 e DE POI Davide pag. 29-30 delle trascrizioni dell'udienza del 16/9/2019

<sup>26</sup> Cfr. testimonianza R. [redacted] E. [redacted] pag. 31 e 34 delle trascrizioni dell'udienza del 16/9/2019: "il direttore G. [redacted] si è seduto con noi nella seggiovia. E un mio amico gli ha chiesto se era aperto il canale in quel momento.



mancata valutazione del pericolo valanghe a livello "3marcato" su scala europea occorre dare atto che lo stesso perito M. [redacted] in sede di esame dibattimentale, dopo aver ribadito in più occasioni che il rischio zero non esiste, ha precisato che *"il pericolo 3 non è un pericolo eccessivo"* aggiungendo altresì come *"dopo una nevicata normalmente viene sempre messo il pericolo 3"*. Appare dunque evidente come il pericolo valanghe di tipo "3marcato" non imponesse al gestore la chiusura dell'itinerario in questione posto che come precisato sempre dallo stesso perito M. [redacted] il suddetto livello di pericolo *"consente la discesa sugli sci...cioè io posso scendere ma devo stare molto attento di valutare le condizioni e devo essere anche attrezzato per poter affrontare una situazione..."*.

Così ricostruiti i fatti per cui è processo, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ritiene questo Tribunale che nessun addebito possa essere mosso al G. [redacted] M. [redacted] S. [redacted] per quanto accaduto in occasione del sinistro ai danni del C. [redacted] P. [redacted] posto che il G. [redacted] in conformità a quanto richiesto dalla normativa all'epoca vigente, poneva in essere tutte le condotte da lui esigibili al fine di prevenire il rischio di una valanga. A favore della inesigibilità di un comportamento alternativo da parte del G. [redacted] depone altresì la circostanza pienamente provata in sede istruttoria, ancorché pacifica, che la vittima, sciatore esperto e con una profonda conoscenza dei luoghi, sprovvisto della strumentazione di rilevazione elettronica (obbligatoria per gli sciatori che si recano nel fuoripista) deviava rispetto al naturale percorso dell'itinerario sciistico "Canalone" avventurandosi proprio nella zona nella quale i ripetuti passaggi degli sciatori generavano la valanga che colpiva il G. [redacted] stesso cagionandone la morte. Ed invero, come correttamente segnalato dal perito M. [redacted] nel proprio elaborato (pag. 12) l'apertura dell'itinerario sciistico, se richiede da parte del responsabile tecnico dell'area sciabile interessata, la valutazione della sussistenza o meno di una *"ragionevole previsione"* di pericolo di valanghe, non esime tuttavia l'utente dall'osservare norme di prudenza nell'intraprendere la discesa. Continua il perito affermando che *"l'apertura dell'itinerario non rappresenta, in sostanza, una garanzia di assenza assoluta di rischio quale ci si potrebbe aspettare usufruendo delle piste battute dell'area sciabile attrezzata. Per tale motivo ed al fine di responsabilizzare maggiormente l'utente, l'attuale normativa nazionale e regionale (Reg. regionale 29.09.2017 n. 5) esclude gli itinerario sciistici dal novero delle piste classificate di una determinata area sciabile attrezzata, ancorché tali percorsi siano serviti dagli impianti di risalita, facendo obbligo a chi*

---

E a quanto mi ricordo mi ha detto: "Sì, lo abbiamo aperto in questo momento" .... "Un mio amico presente rivolgendosi allo stesso G. [redacted] chiedeva conferma sull'apertura del Canalone ottenendo risposta positiva. E nel particolare il G. [redacted] riferiva di avere appena terminato la ricognizione del percorso, ma sottolineando di rimanere comunque all'interno del tracciato".

<sup>27</sup> Cfr. testimonianza E. [redacted] pag. 40 delle trascrizioni dell'udienza del 28/10/2019



voglia percorrere tali itinerari di munirsi di appositi sistemi di autosoccorso (apparecchiatura A.R.T.V.A, pala e sonda) e di consultare il bollettino valanghe Arpa Lombardia, prima di intraprendere il percorso, sottraendo così alla giurisdizione del responsabile tecnico della gestione delle piste gli itinerari medesimi, che l'utilizzatore percorre quindi a suo esclusivo rischio e pericolo".

Quando dunque lo sciatore va in furori pista, ovvero fuori dall'area sciabile attrezzata, scia a proprio rischio e pericolo e deve pertanto affrontare la discesa con le dovute cautele e precauzioni (cd. principio di auto-responsabilizzazione dello sciatore fuoripista) così come peraltro in più occasioni ribadito dai testi A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>, A<sub>4</sub>, A<sub>5</sub>, A<sub>6</sub>, A<sub>7</sub>, A<sub>8</sub>, A<sub>9</sub>, A<sub>10</sub>, A<sub>11</sub>, A<sub>12</sub>, A<sub>13</sub>, A<sub>14</sub>, A<sub>15</sub>, A<sub>16</sub>, A<sub>17</sub>, A<sub>18</sub>, A<sub>19</sub>, A<sub>20</sub>, A<sub>21</sub>, A<sub>22</sub>, A<sub>23</sub>, A<sub>24</sub>, A<sub>25</sub>, A<sub>26</sub>, A<sub>27</sub>, A<sub>28</sub>, A<sub>29</sub>, A<sub>30</sub>, A<sub>31</sub>, A<sub>32</sub>, A<sub>33</sub>, A<sub>34</sub>, A<sub>35</sub>, A<sub>36</sub>, A<sub>37</sub>, A<sub>38</sub>, A<sub>39</sub>, A<sub>40</sub>, A<sub>41</sub>, A<sub>42</sub>, A<sub>43</sub>, A<sub>44</sub>, A<sub>45</sub>, A<sub>46</sub>, A<sub>47</sub>, A<sub>48</sub>, A<sub>49</sub>, A<sub>50</sub>, A<sub>51</sub>, A<sub>52</sub>, A<sub>53</sub>, A<sub>54</sub>, A<sub>55</sub>, A<sub>56</sub>, A<sub>57</sub>, A<sub>58</sub>, A<sub>59</sub>, A<sub>60</sub>, A<sub>61</sub>, A<sub>62</sub>, A<sub>63</sub>, A<sub>64</sub>, A<sub>65</sub>, A<sub>66</sub>, A<sub>67</sub>, A<sub>68</sub>, A<sub>69</sub>, A<sub>70</sub>, A<sub>71</sub>, A<sub>72</sub>, A<sub>73</sub>, A<sub>74</sub>, A<sub>75</sub>, A<sub>76</sub>, A<sub>77</sub>, A<sub>78</sub>, A<sub>79</sub>, A<sub>80</sub>, A<sub>81</sub>, A<sub>82</sub>, A<sub>83</sub>, A<sub>84</sub>, A<sub>85</sub>, A<sub>86</sub>, A<sub>87</sub>, A<sub>88</sub>, A<sub>89</sub>, A<sub>90</sub>, A<sub>91</sub>, A<sub>92</sub>, A<sub>93</sub>, A<sub>94</sub>, A<sub>95</sub>, A<sub>96</sub>, A<sub>97</sub>, A<sub>98</sub>, A<sub>99</sub>, A<sub>100</sub>, B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>, B<sub>4</sub>, B<sub>5</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>7</sub>, B<sub>8</sub>, B<sub>9</sub>, B<sub>10</sub>, B<sub>11</sub>, B<sub>12</sub>, B<sub>13</sub>, B<sub>14</sub>, B<sub>15</sub>, B<sub>16</sub>, B<sub>17</sub>, B<sub>18</sub>, B<sub>19</sub>, B<sub>20</sub>, B<sub>21</sub>, B<sub>22</sub>, B<sub>23</sub>, B<sub>24</sub>, B<sub>25</sub>, B<sub>26</sub>, B<sub>27</sub>, B<sub>28</sub>, B<sub>29</sub>, B<sub>30</sub>, B<sub>31</sub>, B<sub>32</sub>, B<sub>33</sub>, B<sub>34</sub>, B<sub>35</sub>, B<sub>36</sub>, B<sub>37</sub>, B<sub>38</sub>, B<sub>39</sub>, B<sub>40</sub>, B<sub>41</sub>, B<sub>42</sub>, B<sub>43</sub>, B<sub>44</sub>, B<sub>45</sub>, B<sub>46</sub>, B<sub>47</sub>, B<sub>48</sub>, B<sub>49</sub>, B<sub>50</sub>, B<sub>51</sub>, B<sub>52</sub>, B<sub>53</sub>, B<sub>54</sub>, B<sub>55</sub>, B<sub>56</sub>, B<sub>57</sub>, B<sub>58</sub>, B<sub>59</sub>, B<sub>60</sub>, B<sub>61</sub>, B<sub>62</sub>, B<sub>63</sub>, B<sub>64</sub>, B<sub>65</sub>, B<sub>66</sub>, B<sub>67</sub>, B<sub>68</sub>, B<sub>69</sub>, B<sub>70</sub>, B<sub>71</sub>, B<sub>72</sub>, B<sub>73</sub>, B<sub>74</sub>, B<sub>75</sub>, B<sub>76</sub>, B<sub>77</sub>, B<sub>78</sub>, B<sub>79</sub>, B<sub>80</sub>, B<sub>81</sub>, B<sub>82</sub>, B<sub>83</sub>, B<sub>84</sub>, B<sub>85</sub>, B<sub>86</sub>, B<sub>87</sub>, B<sub>88</sub>, B<sub>89</sub>, B<sub>90</sub>, B<sub>91</sub>, B<sub>92</sub>, B<sub>93</sub>, B<sub>94</sub>, B<sub>95</sub>, B<sub>96</sub>, B<sub>97</sub>, B<sub>98</sub>, B<sub>99</sub>, B<sub>100</sub>, C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>, C<sub>4</sub>, C<sub>5</sub>, C<sub>6</sub>, C<sub>7</sub>, C<sub>8</sub>, C<sub>9</sub>, C<sub>10</sub>, C<sub>11</sub>, C<sub>12</sub>, C<sub>13</sub>, C<sub>14</sub>, C<sub>15</sub>, C<sub>16</sub>, C<sub>17</sub>, C<sub>18</sub>, C<sub>19</sub>, C<sub>20</sub>, C<sub>21</sub>, C<sub>22</sub>, C<sub>23</sub>, C<sub>24</sub>, C<sub>25</sub>, C<sub>26</sub>, C<sub>27</sub>, C<sub>28</sub>, C<sub>29</sub>, C<sub>30</sub>, C<sub>31</sub>, C<sub>32</sub>, C<sub>33</sub>, C<sub>34</sub>, C<sub>35</sub>, C<sub>36</sub>, C<sub>37</sub>, C<sub>38</sub>, C<sub>39</sub>, C<sub>40</sub>, C<sub>41</sub>, C<sub>42</sub>, C<sub>43</sub>, C<sub>44</sub>, C<sub>45</sub>, C<sub>46</sub>, C<sub>47</sub>, C<sub>48</sub>, C<sub>49</sub>, C<sub>50</sub>, C<sub>51</sub>, C<sub>52</sub>, C<sub>53</sub>, C<sub>54</sub>, C<sub>55</sub>, C<sub>56</sub>, C<sub>57</sub>, C<sub>58</sub>, C<sub>59</sub>, C<sub>60</sub>, C<sub>61</sub>, C<sub>62</sub>, C<sub>63</sub>, C<sub>64</sub>, C<sub>65</sub>, C<sub>66</sub>, C<sub>67</sub>, C<sub>68</sub>, C<sub>69</sub>, C<sub>70</sub>, C<sub>71</sub>, C<sub>72</sub>, C<sub>73</sub>, C<sub>74</sub>, C<sub>75</sub>, C<sub>76</sub>, C<sub>77</sub>, C<sub>78</sub>, C<sub>79</sub>, C<sub>80</sub>, C<sub>81</sub>, C<sub>82</sub>, C<sub>83</sub>, C<sub>84</sub>, C<sub>85</sub>, C<sub>86</sub>, C<sub>87</sub>, C<sub>88</sub>, C<sub>89</sub>, C<sub>90</sub>, C<sub>91</sub>, C<sub>92</sub>, C<sub>93</sub>, C<sub>94</sub>, C<sub>95</sub>, C<sub>96</sub>, C<sub>97</sub>, C<sub>98</sub>, C<sub>99</sub>, C<sub>100</sub>, D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>, D<sub>3</sub>, D<sub>4</sub>, D<sub>5</sub>, D<sub>6</sub>, D<sub>7</sub>, D<sub>8</sub>, D<sub>9</sub>, D<sub>10</sub>, D<sub>11</sub>, D<sub>12</sub>, D<sub>13</sub>, D<sub>14</sub>, D<sub>15</sub>, D<sub>16</sub>, D<sub>17</sub>, D<sub>18</sub>, D<sub>19</sub>, D<sub>20</sub>, D<sub>21</sub>, D<sub>22</sub>, D<sub>23</sub>, D<sub>24</sub>, D<sub>25</sub>, D<sub>26</sub>, D<sub>27</sub>, D<sub>28</sub>, D<sub>29</sub>, D<sub>30</sub>, D<sub>31</sub>, D<sub>32</sub>, D<sub>33</sub>, D<sub>34</sub>, D<sub>35</sub>, D<sub>36</sub>, D<sub>37</sub>, D<sub>38</sub>, D<sub>39</sub>, D<sub>40</sub>, D<sub>41</sub>, D<sub>42</sub>, D<sub>43</sub>, D<sub>44</sub>, D<sub>45</sub>, D<sub>46</sub>, D<sub>47</sub>, D<sub>48</sub>, D<sub>49</sub>, D<sub>50</sub>, D<sub>51</sub>, D<sub>52</sub>, D<sub>53</sub>, D<sub>54</sub>, D<sub>55</sub>, D<sub>56</sub>, D<sub>57</sub>, D<sub>58</sub>, D<sub>59</sub>, D<sub>60</sub>, D<sub>61</sub>, D<sub>62</sub>, D<sub>63</sub>, D<sub>64</sub>, D<sub>65</sub>, D<sub>66</sub>, D<sub>67</sub>, D<sub>68</sub>, D<sub>69</sub>, D<sub>70</sub>, D<sub>71</sub>, D<sub>72</sub>, D<sub>73</sub>, D<sub>74</sub>, D<sub>75</sub>, D<sub>76</sub>, D<sub>77</sub>, D<sub>78</sub>, D<sub>79</sub>, D<sub>80</sub>, D<sub>81</sub>, D<sub>82</sub>, D<sub>83</sub>, D<sub>84</sub>, D<sub>85</sub>, D<sub>86</sub>, D<sub>87</sub>, D<sub>88</sub>, D<sub>89</sub>, D<sub>90</sub>, D<sub>91</sub>, D<sub>92</sub>, D<sub>93</sub>, D<sub>94</sub>, D<sub>95</sub>, D<sub>96</sub>, D<sub>97</sub>, D<sub>98</sub>, D<sub>99</sub>, D<sub>100</sub>, E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub>, E<sub>4</sub>, E<sub>5</sub>, E<sub>6</sub>, E<sub>7</sub>, E<sub>8</sub>, E<sub>9</sub>, E<sub>10</sub>, E<sub>11</sub>, E<sub>12</sub>, E<sub>13</sub>, E<sub>14</sub>, E<sub>15</sub>, E<sub>16</sub>, E<sub>17</sub>, E<sub>18</sub>, E<sub>19</sub>, E<sub>20</sub>, E<sub>21</sub>, E<sub>22</sub>, E<sub>23</sub>, E<sub>24</sub>, E<sub>25</sub>, E<sub>26</sub>, E<sub>27</sub>, E<sub>28</sub>, E<sub>29</sub>, E<sub>30</sub>, E<sub>31</sub>, E<sub>32</sub>, E<sub>33</sub>, E<sub>34</sub>, E<sub>35</sub>, E<sub>36</sub>, E<sub>37</sub>, E<sub>38</sub>, E<sub>39</sub>, E<sub>40</sub>, E<sub>41</sub>, E<sub>42</sub>, E<sub>43</sub>, E<sub>44</sub>, E<sub>45</sub>, E<sub>46</sub>, E<sub>47</sub>, E<sub>48</sub>, E<sub>49</sub>, E<sub>50</sub>, E<sub>51</sub>, E<sub>52</sub>, E<sub>53</sub>, E<sub>54</sub>, E<sub>55</sub>, E<sub>56</sub>, E<sub>57</sub>, E<sub>58</sub>, E<sub>59</sub>, E<sub>60</sub>, E<sub>61</sub>, E<sub>62</sub>, E<sub>63</sub>, E<sub>64</sub>, E<sub>65</sub>, E<sub>66</sub>, E<sub>67</sub>, E<sub>68</sub>, E<sub>69</sub>, E<sub>70</sub>, E<sub>71</sub>, E<sub>72</sub>, E<sub>73</sub>, E<sub>74</sub>, E<sub>75</sub>, E<sub>76</sub>, E<sub>77</sub>, E<sub>78</sub>, E<sub>79</sub>, E<sub>80</sub>, E<sub>81</sub>, E<sub>82</sub>, E<sub>83</sub>, E<sub>84</sub>, E<sub>85</sub>, E<sub>86</sub>, E<sub>87</sub>, E<sub>88</sub>, E<sub>89</sub>, E<sub>90</sub>, E<sub>91</sub>, E<sub>92</sub>, E<sub>93</sub>, E<sub>94</sub>, E<sub>95</sub>, E<sub>96</sub>, E<sub>97</sub>, E<sub>98</sub>, E<sub>99</sub>, E<sub>100</sub>, tutti sciatori esperti quanto il C<sub>1</sub>. Appare dunque evidente che le norme di comune prudenza, diligenza e perizia, ancora prima della legge, impongono allo sciatore che decide di recarsi fuori pista – quale è per l'appunto l'itinerario sciistico "Canalone" – di dotarsi di idonea attrezzatura e soprattutto di informarsi delle caratteristiche dell'itinerario, delle sue condizioni nivo-meteorologiche attraverso la consultazione dei bollettini Arpa e di osservare norme di prudenza nell'intraprendere la discesa.

Ecco allora che la condotta del C<sub>1</sub> consistita nel decidere di intraprendere l'itinerario sciistico "Canalone" sprovvisto dell'attrezzatura di rilevazione elettronica e nell'abbandonare il tracciato naturale dell'itinerario stesso impegnando pendii particolarmente ripidi in corrispondenza dei quali, a causa dei passaggi di più sciatori, veniva provocata una valanga, appare causa di per sé sola idonea a cagionare l'evento per cui oggi è processo. Conseguenza di ciò è che la decisione del G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> S<sub>1</sub> che, quale direttore tecnico della "Skiarea Valchiavenna", all'esito degli accertamenti sopra analiticamente descritti decideva di aprire in data 13/2/2016 l'itinerario sciistico "Canalone", finisce per costituire mera occasione del fatto, priva di ogni caso di rilevanza causale<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> Cfr. testimonianze A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>, A<sub>4</sub>, A<sub>5</sub>, A<sub>6</sub>, A<sub>7</sub>, A<sub>8</sub>, A<sub>9</sub>, A<sub>10</sub>, A<sub>11</sub>, A<sub>12</sub>, A<sub>13</sub>, A<sub>14</sub>, A<sub>15</sub>, A<sub>16</sub>, A<sub>17</sub>, A<sub>18</sub>, A<sub>19</sub>, A<sub>20</sub>, A<sub>21</sub>, A<sub>22</sub>, A<sub>23</sub>, A<sub>24</sub>, A<sub>25</sub>, A<sub>26</sub>, A<sub>27</sub>, A<sub>28</sub>, A<sub>29</sub>, A<sub>30</sub>, A<sub>31</sub>, A<sub>32</sub>, A<sub>33</sub>, A<sub>34</sub>, A<sub>35</sub>, A<sub>36</sub>, A<sub>37</sub>, A<sub>38</sub>, A<sub>39</sub>, A<sub>40</sub>, A<sub>41</sub>, A<sub>42</sub>, A<sub>43</sub>, A<sub>44</sub>, A<sub>45</sub>, A<sub>46</sub>, A<sub>47</sub>, A<sub>48</sub>, A<sub>49</sub>, A<sub>50</sub>, A<sub>51</sub>, A<sub>52</sub>, A<sub>53</sub>, A<sub>54</sub>, A<sub>55</sub>, A<sub>56</sub>, A<sub>57</sub>, A<sub>58</sub>, A<sub>59</sub>, A<sub>60</sub>, A<sub>61</sub>, A<sub>62</sub>, A<sub>63</sub>, A<sub>64</sub>, A<sub>65</sub>, A<sub>66</sub>, A<sub>67</sub>, A<sub>68</sub>, A<sub>69</sub>, A<sub>70</sub>, A<sub>71</sub>, A<sub>72</sub>, A<sub>73</sub>, A<sub>74</sub>, A<sub>75</sub>, A<sub>76</sub>, A<sub>77</sub>, A<sub>78</sub>, A<sub>79</sub>, A<sub>80</sub>, A<sub>81</sub>, A<sub>82</sub>, A<sub>83</sub>, A<sub>84</sub>, A<sub>85</sub>, A<sub>86</sub>, A<sub>87</sub>, A<sub>88</sub>, A<sub>89</sub>, A<sub>90</sub>, A<sub>91</sub>, A<sub>92</sub>, A<sub>93</sub>, A<sub>94</sub>, A<sub>95</sub>, A<sub>96</sub>, A<sub>97</sub>, A<sub>98</sub>, A<sub>99</sub>, A<sub>100</sub>, D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>, D<sub>3</sub>, D<sub>4</sub>, D<sub>5</sub>, D<sub>6</sub>, D<sub>7</sub>, D<sub>8</sub>, D<sub>9</sub>, D<sub>10</sub>, D<sub>11</sub>, D<sub>12</sub>, D<sub>13</sub>, D<sub>14</sub>, D<sub>15</sub>, D<sub>16</sub>, D<sub>17</sub>, D<sub>18</sub>, D<sub>19</sub>, D<sub>20</sub>, D<sub>21</sub>, D<sub>22</sub>, D<sub>23</sub>, D<sub>24</sub>, D<sub>25</sub>, D<sub>26</sub>, D<sub>27</sub>, D<sub>28</sub>, D<sub>29</sub>, D<sub>30</sub>, D<sub>31</sub>, D<sub>32</sub>, D<sub>33</sub>, D<sub>34</sub>, D<sub>35</sub>, D<sub>36</sub>, D<sub>37</sub>, D<sub>38</sub>, D<sub>39</sub>, D<sub>40</sub>, D<sub>41</sub>, D<sub>42</sub>, D<sub>43</sub>, D<sub>44</sub>, D<sub>45</sub>, D<sub>46</sub>, D<sub>47</sub>, D<sub>48</sub>, D<sub>49</sub>, D<sub>50</sub>, D<sub>51</sub>, D<sub>52</sub>, D<sub>53</sub>, D<sub>54</sub>, D<sub>55</sub>, D<sub>56</sub>, D<sub>57</sub>, D<sub>58</sub>, D<sub>59</sub>, D<sub>60</sub>, D<sub>61</sub>, D<sub>62</sub>, D<sub>63</sub>, D<sub>64</sub>, D<sub>65</sub>, D<sub>66</sub>, D<sub>67</sub>, D<sub>68</sub>, D<sub>69</sub>, D<sub>70</sub>, D<sub>71</sub>, D<sub>72</sub>, D<sub>73</sub>, D<sub>74</sub>, D<sub>75</sub>, D<sub>76</sub>, D<sub>77</sub>, D<sub>78</sub>, D<sub>79</sub>, D<sub>80</sub>, D<sub>81</sub>, D<sub>82</sub>, D<sub>83</sub>, D<sub>84</sub>, D<sub>85</sub>, D<sub>86</sub>, D<sub>87</sub>, D<sub>88</sub>, D<sub>89</sub>, D<sub>90</sub>, D<sub>91</sub>, D<sub>92</sub>, D<sub>93</sub>, D<sub>94</sub>, D<sub>95</sub>, D<sub>96</sub>, D<sub>97</sub>, D<sub>98</sub>, D<sub>99</sub>, D<sub>100</sub>, pag. 41-43 delle trascrizioni dell'udienza del 16/9/2019 e B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>, B<sub>4</sub>, B<sub>5</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>7</sub>, B<sub>8</sub>, B<sub>9</sub>, B<sub>10</sub>, B<sub>11</sub>, B<sub>12</sub>, B<sub>13</sub>, B<sub>14</sub>, B<sub>15</sub>, B<sub>16</sub>, B<sub>17</sub>, B<sub>18</sub>, B<sub>19</sub>, B<sub>20</sub>, B<sub>21</sub>, B<sub>22</sub>, B<sub>23</sub>, B<sub>24</sub>, B<sub>25</sub>, B<sub>26</sub>, B<sub>27</sub>, B<sub>28</sub>, B<sub>29</sub>, B<sub>30</sub>, B<sub>31</sub>, B<sub>32</sub>, B<sub>33</sub>, B<sub>34</sub>, B<sub>35</sub>, B<sub>36</sub>, B<sub>37</sub>, B<sub>38</sub>, B<sub>39</sub>, B<sub>40</sub>, B<sub>41</sub>, B<sub>42</sub>, B<sub>43</sub>, B<sub>44</sub>, B<sub>45</sub>, B<sub>46</sub>, B<sub>47</sub>, B<sub>48</sub>, B<sub>49</sub>, B<sub>50</sub>, B<sub>51</sub>, B<sub>52</sub>, B<sub>53</sub>, B<sub>54</sub>, B<sub>55</sub>, B<sub>56</sub>, B<sub>57</sub>, B<sub>58</sub>, B<sub>59</sub>, B<sub>60</sub>, B<sub>61</sub>, B<sub>62</sub>, B<sub>63</sub>, B<sub>64</sub>, B<sub>65</sub>, B<sub>66</sub>, B<sub>67</sub>, B<sub>68</sub>, B<sub>69</sub>, B<sub>70</sub>, B<sub>71</sub>, B<sub>72</sub>, B<sub>73</sub>, B<sub>74</sub>, B<sub>75</sub>, B<sub>76</sub>, B<sub>77</sub>, B<sub>78</sub>, B<sub>79</sub>, B<sub>80</sub>, B<sub>81</sub>, B<sub>82</sub>, B<sub>83</sub>, B<sub>84</sub>, B<sub>85</sub>, B<sub>86</sub>, B<sub>87</sub>, B<sub>88</sub>, B<sub>89</sub>, B<sub>90</sub>, B<sub>91</sub>, B<sub>92</sub>, B<sub>93</sub>, B<sub>94</sub>, B<sub>95</sub>, B<sub>96</sub>, B<sub>97</sub>, B<sub>98</sub>, B<sub>99</sub>, B<sub>100</sub>, pag. 36-40 delle trascrizioni dell'udienza del 28/10/2019 nonché verbale di s.i.t. rese da G<sub>1</sub>, G<sub>2</sub>, G<sub>3</sub>, G<sub>4</sub>, G<sub>5</sub>, G<sub>6</sub>, G<sub>7</sub>, G<sub>8</sub>, G<sub>9</sub>, G<sub>10</sub>, G<sub>11</sub>, G<sub>12</sub>, G<sub>13</sub>, G<sub>14</sub>, G<sub>15</sub>, G<sub>16</sub>, G<sub>17</sub>, G<sub>18</sub>, G<sub>19</sub>, G<sub>20</sub>, G<sub>21</sub>, G<sub>22</sub>, G<sub>23</sub>, G<sub>24</sub>, G<sub>25</sub>, G<sub>26</sub>, G<sub>27</sub>, G<sub>28</sub>, G<sub>29</sub>, G<sub>30</sub>, G<sub>31</sub>, G<sub>32</sub>, G<sub>33</sub>, G<sub>34</sub>, G<sub>35</sub>, G<sub>36</sub>, G<sub>37</sub>, G<sub>38</sub>, G<sub>39</sub>, G<sub>40</sub>, G<sub>41</sub>, G<sub>42</sub>, G<sub>43</sub>, G<sub>44</sub>, G<sub>45</sub>, G<sub>46</sub>, G<sub>47</sub>, G<sub>48</sub>, G<sub>49</sub>, G<sub>50</sub>, G<sub>51</sub>, G<sub>52</sub>, G<sub>53</sub>, G<sub>54</sub>, G<sub>55</sub>, G<sub>56</sub>, G<sub>57</sub>, G<sub>58</sub>, G<sub>59</sub>, G<sub>60</sub>, G<sub>61</sub>, G<sub>62</sub>, G<sub>63</sub>, G<sub>64</sub>, G<sub>65</sub>, G<sub>66</sub>, G<sub>67</sub>, G<sub>68</sub>, G<sub>69</sub>, G<sub>70</sub>, G<sub>71</sub>, G<sub>72</sub>, G<sub>73</sub>, G<sub>74</sub>, G<sub>75</sub>, G<sub>76</sub>, G<sub>77</sub>, G<sub>78</sub>, G<sub>79</sub>, G<sub>80</sub>, G<sub>81</sub>, G<sub>82</sub>, G<sub>83</sub>, G<sub>84</sub>, G<sub>85</sub>, G<sub>86</sub>, G<sub>87</sub>, G<sub>88</sub>, G<sub>89</sub>, G<sub>90</sub>, G<sub>91</sub>, G<sub>92</sub>, G<sub>93</sub>, G<sub>94</sub>, G<sub>95</sub>, G<sub>96</sub>, G<sub>97</sub>, G<sub>98</sub>, G<sub>99</sub>, G<sub>100</sub>, S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub>, S<sub>4</sub>, S<sub>5</sub>, S<sub>6</sub>, S<sub>7</sub>, S<sub>8</sub>, S<sub>9</sub>, S<sub>10</sub>, S<sub>11</sub>, S<sub>12</sub>, S<sub>13</sub>, S<sub>14</sub>, S<sub>15</sub>, S<sub>16</sub>, S<sub>17</sub>, S<sub>18</sub>, S<sub>19</sub>, S<sub>20</sub>, S<sub>21</sub>, S<sub>22</sub>, S<sub>23</sub>, S<sub>24</sub>, S<sub>25</sub>, S<sub>26</sub>, S<sub>27</sub>, S<sub>28</sub>, S<sub>29</sub>, S<sub>30</sub>, S<sub>31</sub>, S<sub>32</sub>, S<sub>33</sub>, S<sub>34</sub>, S<sub>35</sub>, S<sub>36</sub>, S<sub>37</sub>, S<sub>38</sub>, S<sub>39</sub>, S<sub>40</sub>, S<sub>41</sub>, S<sub>42</sub>, S<sub>43</sub>, S<sub>44</sub>, S<sub>45</sub>, S<sub>46</sub>, S<sub>47</sub>, S<sub>48</sub>, S<sub>49</sub>, S<sub>50</sub>, S<sub>51</sub>, S<sub>52</sub>, S<sub>53</sub>, S<sub>54</sub>, S<sub>55</sub>, S<sub>56</sub>, S<sub>57</sub>, S<sub>58</sub>, S<sub>59</sub>, S<sub>60</sub>, S<sub>61</sub>, S<sub>62</sub>, S<sub>63</sub>, S<sub>64</sub>, S<sub>65</sub>, S<sub>66</sub>, S<sub>67</sub>, S<sub>68</sub>, S<sub>69</sub>, S<sub>70</sub>, S<sub>71</sub>, S<sub>72</sub>, S<sub>73</sub>, S<sub>74</sub>, S<sub>75</sub>, S<sub>76</sub>, S<sub>77</sub>, S<sub>78</sub>, S<sub>79</sub>, S<sub>80</sub>, S<sub>81</sub>, S<sub>82</sub>, S<sub>83</sub>, S<sub>84</sub>, S<sub>85</sub>, S<sub>86</sub>, S<sub>87</sub>, S<sub>88</sub>, S<sub>89</sub>, S<sub>90</sub>, S<sub>91</sub>, S<sub>92</sub>, S<sub>93</sub>, S<sub>94</sub>, S<sub>95</sub>, S<sub>96</sub>, S<sub>97</sub>, S<sub>98</sub>, S<sub>99</sub>, S<sub>100</sub>, in data 26/3/2016 e acquisito su consenso delle parti all'udienza del 16/9/2019

<sup>29</sup> Cfr. Cass. Sezione IV penale, sentenza n. 36920 del 4/9/2014 (nella quale la Corte sottolinea che la pericolosità del luogo non solo era ben nota ma addirittura accettata e per così dire voluta ovvero presupposta nel proposito sportivo o esibizionistico maturato dalla vittima, per cui non può non discenderne che il ruolo della stessa quasi scompare nella dinamica causale, per degradare a livello di mera occasione del fatto o fattore condizionante presupposto. Ad avviso di tale giurisprudenza di legittimità, l'esclusione dell'imputazione nei confronti di chi ha contribuito causalmente alla sua produzione si fonda, quindi, sulla libera scelta e la consapevolezza del rischio liberamente affrontato dalla vittima, pienamente capace d'intendere e di volere, tutte le volte in cui tale scelta non sia influenzabile, né governabile dal primo agente. Tale impermeabilità della libera sfera d'azione della vittima determina una separazione dei rischi, una distinzione delle sfere di responsabilità, che esclude l'imputazione oggettiva al primo agente: infatti non si possono imputare ad un individuo le conseguenze di un gesto assunto da un terzo in piena coscienza e volontà e sul quale non si può influire.



Per i motivi sopra esposti, stante l'assenza in capo all'imputato C. G. di una posizione di garanzia e rilevato come l'imputato G. M. S. in conformità a quanto richiesto dalla normativa all'epoca vigente, poneva in essere tutte le condotte da lui esigibili al fine di prevenire il rischio di una valanga, questo giudicante, non ravvisati nel caso di specie gli elementi costitutivi del reato contestato, non può che concludere nel senso che gli imputati G. M. S. e C. G. devono essere mandati assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

La particolare ricostruzione dei fatti induce ad indicare in giorni trenta il termine per il deposito dei motivi della sentenza.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve G. M. S. e C. G. dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544, 3° comma c.p.p.

indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Sondrio, 11 novembre 2019.



Il giudice  
Daniela Bosio

TRIBUNALE DI SONDRIO  
Visto, depositato in cancelleria  
oggi 10 DIC. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Claudio Morio

COMUNICATO AVVISO DEPOSITO SENTENZA  
AL PROC. GEN. DI MILANO IL 31 DIC 2019

La presente sentenza è passata in giudicato per enfiteusi!  
il 26/01/2020

IL CANCELLIERE  
Maria Antonia Versaci

